Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 17 dicembre 1938 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

AVVISO

AUMENTO DELLA TARIFFA PER LE INSERZIONI NELLA PARTE II DELLA "GAZZETTA UFFICIALE„ DEL REGNO

Con Decreto in data 12 novembre 1938-XVII di S. E. il Ministro per le Finanze, la tariffa per le inserzioni nella parte seconda della "Gazzetta Ufficiale„ è stata portata, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, da L. 3 a L. 4 per gli annunzi giudiziari e da L. 4 a L. 5 per ogni altro avviso, per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura originale.

Resta invariato il diritto fisso di testata di L. 20 per gli avvisi giudiziari e di L. 30 per gli altri avvisi.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 agosto 1938-XVI, n. 1856.

Istituzione del Comando superiore delle forze armate dell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 15 novembre 1937-XVI, n. 2708, che approva l'ordinamento politico amministrativo e militare per l'Africa Orientale Italiana;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito, alla immediata dipendenza del Governatore generale Vice Re, il Comando superiore delle forze armate dell'Africa Orientale Italiana.

Lo Stato Maggiore del Governo generale è soppresso.

E' istituito il Comando delle forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 2.

Il Comando superiore è costituito:

dal Comandante superiore, generale di corpo d'armata o comandante designato d'armata del Regio esercito o ufficiale di grado corrispondente della Regia marina o della Regia aeronautica, nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, sentito il Consiglio dei Ministri;

da uno Stato Maggiore, composto da un capo di Stato Maggiore, generale di divisione del Regio esercito o ufficiale di grado corrispondente della Regia marina o della Regia aeronautica, e da ufficiali delle diverse forze armate.

Art. 3.

Il Comandante superiore effettua, per delega del Governatore generale Vice Re, il coordinamento per l'impiego delle forze armate stanziate nel territorio e nelle acque territoriali dell'Africa Orientale Italiana, ferme restando le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, e successive modificazioni, relativo alle forze aeree dell'Africa Orientale Italiana, nonchè quelle del R. decreto 28 agosto 1935-XIII, n. 1596, relativo alle attribuzioni del Comando della divisione navale dell'Africa Orientale, sostituito il Governatore generale Vice Re all'Alto commissario.

Art. 4.

Il Comandante superiore esercita anche le funzioni di comandante delle forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana se appartenente al Regio esercito, di comandante di marina dell'Africa Orientale Italiana se appartenente alla Regia marina, di comandante di aeronautica dell'Africa Orientale Italiana se appartenente alla Regia aeronautica.

Art. 5.

Il Comandante superiore ha il rango del grado II e prende posto a fianco del Vice governatore generale. Nelle funzioni e cerimonie a carattere militare ha precedenza il Comandante superiore, in qeulle a carattere civile ha precedenza il Vice governatore generale.

Art. 6.

Il Comando delle forze militari terrestri è costituito dal Comandante, generale di corpo d'armata del Regio esercito e da uno Stato Maggiore.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, da emanarsi di concerto con quelli per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, sentito il Consiglio superiore coloniale, potranno essere stabilite altre norme per l'ordinamento interno del Comando superiore.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, da emanarsi di concerto con quello per la guerra, sentito il Consiglio superiore coloniale, possono essere stabilite altre norme per l'ordinamento interno del Comando delle forze militari terrestri.

Art. 8.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Il presente decreto, che ha vigore dal 12 gennaio 1938-XVI, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1938-XVII.
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 77. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1938-XVII, n. 1857.
Istituzione del Governo dello Scioa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni al R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento organico dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento organico dell'Africa Orientale Italiana, gli articoli 2, 3, 7, 11, 15, 18 e 22 sono sostituiti dai seguenti; gli articoli 24, 25, 26, 32, 44, 61 e 63 sono modificati come segue; l'art. 4 e l'ultimo comma dell'art. 13 sono abrogati.

Art. 2. — L'Africa Orientale Italiana è ripartita nei seguenti Governi:

Governo dell'Eritrea, con capoluogo Asmara;
Governo dell'Amara, con capoluogo Gondar;
Governo dello Scioa, con capoluogo Addis Abeba;
Governo dei Galla e Sidama, con capoluogo Gimma;
Governo dell'Harar, con capoluogo Harar;
Governo della Somalia, con capoluogo Mogadiscio.

Ciascun Governo è dotato di personalità giuridica.

Art. 3. — I limiti territoriali fra i Governi sono i seguenti:

fra il Governo dell'Eritrea e quello dell'Amara:

il corso del Setit-Tacazzé e quello dello Tsellarì ed una linea che passando a sud del lago Ascianghi nei pressi di Quòram raggiunge il limite meridionale dell'Aussa fino al punto d'incontro dell'11° parallelo N con l'Aussa lasciando a nord-est i paesi galla, la Dancalia e l'Aussa;

fra il Governo dell'Eritrea e quello dell'Harar:

l'11° parallelo N dal punto d'incontro con l'Auasc alla frontiera;

fra il Governo dell'Amara e quello dei Galla e Sidama:

il corso del Nilo Azzurro dalla frontiera alla confluenza dell'Angan;

fra il Governo dell'Amara e quello dello Scioa:

il corso del Nilo Azzurro dalla confluenza dell'Angan a quella con il Jamma, il corso del Jamma dalla confluenza del Nilo Azzurro a quella con il Uacit, il corso del Uacit fino all'altezza del Monte Abuia Mieda, il Monte Abuia Mieda, la linea displuviale del Robi ed il corso del Robi fino alla confluenza con l'Auasc;

fra il Governo dell'Amara e quello dell'Harar:

il corso dell'Auasc dalla confluenza del Robi all'incontro con l'11° parallelo N;

fra il Governo dello Scioa e quello dei Galla e Sidama:

una linea che dalla confluenza dell'Angan con il Nilo Azzurro segue il corso dell'Angan ed il limite occidentale della regione dell'Horro, tocca il monte Gorochen, segue il corso del Ghibié e dell'Anzecià fino al monte Mugutè, tocca i monti Muggo, Teribo e Macho, passa ad ovest del lago Zuai lascia ad est ed a sud i laghi Cogié e raggiunge il corso dell'Auasc che segue fino alla confluenza del Moggio;

fra il Governo dello Scioa e quello dell'Harar:

una linea che dalla confluenza del Moggio con l'Auasc segue il corso dell'Auasc sino alla confluenza col Giogò, il corso del Giogò, tocca i monti Cusaé Mucché e Debocodiò, segue il corso del Bulg e il corso del Cassam sino alla confluenza con l'Auasc ed il corso dell'Auasc sino alla confluenza del Robi;

fra il Governo dell'Harar e quello dei Galla e Sidama:

una linea che dalla confluenza del Moggio con l'Auasc, procedendo in direzione sud, segue le pendici dell'altipiano verso i laghi e raggiunge le sorgenti dell'Uabi in Hoghisò, poi segue i limiti orientali del Sidamo e poi il corso del Ganale Doria sino a valle della cascata Dal Verme;

fra il Governo dell'Harar e quello della Somalia:

una linea che lascia alla Somalia il territorio abitato dalle popolazioni somale Ogaden comprese fra la frontiera, il fiume Dacata, l'Uebi Gestro ed il Ganale Doria;

fra il Governo dei Galla e Sidama e quello della Somalia:

una linea che dalla cascata Dal Verme sul Ganale Doria giunge a Malca Marre sul Daua Parma.

Art. 7. — Il Governatore generale Vice Re ha alla sua immediata dipendenza il Vice governatore generale ed il Comandante superiore delle Forze armate.

Il Vice governatore generale (grado 2° del ruolo coloniale di Governo) è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio dei Ministri. Egli prende rango immediatamente dopo il Governatore generale Vice Re.

Il Comandante superiore è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, sentito il Consiglio dei Ministri.

Le attribuzioni del Comandante superiore sono stabilite dal R. decreto-legge 17 agosto 1938-XVI, n. 1856.

Art. 11. — A capo di ciascuno dei Governi in cui è ripartita l'Africa Orientale Italiana è posto un Governatore.

Governatore dello Scioa è il Vice governatore generale.

I Governatori (grado 2° del ruolo coloniale di Governo) sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 15. — Ciascun Governatore ha alla sua immediata dipendenza il segretario generale ed il comandante delle truppe.

Nel Governo dello Scioa le funzioni di comandante delle truppe sono esercitate dal Comandante delle forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Governatore, la reggenza del Governo spetta al segretario generale.

Tale norma si applica anche per il Governo dello Scioa.

In caso di vacanza, assenza od impedimento del segretario generale, il Governatore generale Vice Re stabilisce chi debba assumere la reggenza del Governo.

Art. 18. — Ai servizi civili e politici di ciascun Governo provvedono Direzioni di Governo, a capo delle quali sono posti direttori di Governo, nominati con decreto del Governatore generale Vice Re e scelti fra i funzionari coloniali di grado 5° e 6° del ruolo di Governo.

Ai servizi del Governo dello Scioa provvedono le Direzioni superiori del Governo generale mediante apposite Sezioni la cui attività è coordinata dal segretario generale del Governo dello Scioa.

Il numero, le attribuzioni e la ripartizione in sezioni delle Direzioni di Governo sono stabiliti dall'ordinamento politico-amministrativo.

Art. 22. — Presso il Governo generale è costituito un Consiglio generale, presieduto dal Governatore generale Vice Re e composto:

dal Vice governatore generale;

dal Comandante superiore delle forze armate;

dall'Ispettore del Partito nazionale fascista;

dal magistrato più elevato in grado della Corte dei conti;

dai direttori superiori del Governo generale;

dall'ufficiale più elevato in grado del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dell'Africa Orientale Italiana;

dal magistrato giudicante e dal rappresentante il pubblico ministero più elevato in grado dell'Africa Orientale Italiana;

dal funzionario posto a capo di ciascuno dei servizi tecnici del Governo generale;

dal capo della ragioneria del Governo generale.

I Governatori hanno facoltà di intervenire con voto deliberativo alle sedute del Consiglio generale.

Per delega del Governatore generale Vice Re, il Consiglio generale può essere presieduto dal Vice governatore generale.

I funzionari preposti a singoli servizi del Governo generale possono essere chiamati dal Governatore generale Vice Re a partecipare al Consiglio, con voto consultivo, quando si discuta di affari che rientrino nella loro competenza.

Art. 24. — Il primo ed il terzo alinea del secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« dai Governatori e dai componenti del Consiglio generale;

dai comandanti delle truppe o generali addetti ai Comandi delle truppe dei Governi dell'Africa Orientale Italiana ».

Art. 25. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Presso ciascun Governo è costituito un Consiglio di Governo, presieduto dal Governatore e composto:

dal segretario generale del Governo;

dal comandante delle truppe o dal generale addetto al Comando delle truppe;

dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento;

dal capo della delegazione della Corte dei conti;

dai direttori di Governo;

dal magistrato giudicante e dal rappresentante il pubblico ministero più elevato in grado con giurisdizione limitata al territorio del Governo;

dal capo della ragioneria del Governo ».

Art. 26. — La lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) su quella parte del bilancio preventivo e del conto consuntivo concernente il Governo ».

Art. 32. — Il terzo alinea del primo comma è sostituito dal seguente:

« per il Governo dello Scioa: in amarico ».

Il terzo alinea del secondo comma è sostituito dal seguente:

« nel territorio del Governo dello Scioa: in amarico ed in galla ».

Art. 44. — Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« La Ragioneria presso il Governo generale esercita anche le funzioni di Ragioneria del Governo dello Scioa ».

Art. 61. — Il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« Il termine decorre per il territorio di ciascun Governo dalla pubblicazione nel rispettivo Bollettino ufficiale ».

Art. 63. — Le parole « del Governatorato di Addis Abeba » sono sostituite dalle altre « del Governo dello Scioa ».

Art. 2.

Nel ruolo del personale di Governo è aumentato un posto di segretario generale di Governo di 2ª classe (grado 4°).

Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 1939-XVII, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il DUCE, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1938-XVII.
Atti del Governo, registro 404, foglio 78. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1938-XVII, n. **1858.**

Equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la urgente necessità di equiparare il brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma, agli effetti della concessione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A tutti gli effetti della concessione dei benefici comunque previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista, il possesso del brevetto di Sansepolcrista è equiparato al possesso del brevetto della Marcia su Roma.

Il presente decreto, che ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — STARACE — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1938-XVII, n. 1859.
Norme per l'applicazione della tassa di bollo sui titoli ed effetti in valuta estera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 199, 200 e 205 della tariffa delle tasse di bollo allegata alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di adottare nuove norme per l'applicazione della tassa di bollo sui titoli e sulle cambiali stilati in valute estere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tasse di bollo di cui agli articoli 199, 200 e 205 della tariffa allegata alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, sui titoli e sulle cambiali stilati in valute estere, saranno commisurate al controvalore in lire di dette valute in base all'ultimo listino delle medie semestrali delle quotazioni ufficiali dei cambi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno a cura del Portafoglio dello Stato.
Per le valute estere non comprese nel listino di cui al comma precedente, il ragguaglio verrà fatto sui corsi medi delle valute stesse da calcolarsi semestralmente dal Portafoglio dello Stato prendendo per base i cambi applicati per i conti di compensazioni fra l'Italia e i paesi esteri cui le divise si riferiscono ovvero, per i paesi che non hanno conti di compensazioni valutarie con l'Italia, i cambi accertati sulla piazza di Londra.
Per le valute che non rientrano in nessuno dei casi contemplati nei comma precedenti, il ragguaglio sarà fatto sulla base della parità aurea con la lira.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 67. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1938-XVII, n. 1860.
Fusione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso in unico comune denominato « Apuania ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Massa, Carrara e Montignoso sono fusi in unico comune denominato « Apuania ».

Art. 2.

La provincia di Massa e Carrara assume la denominazione « Provincia di Apuania ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 18 dicembre 1938-XVII e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 96. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 novembre 1938-XVII, n. 1861.
Autorizzazione al comune di Bolzano a continuare ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe D.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto del 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Vista la domanda del 20 agosto 1938-XV, con la quale il comune di Bolzano in esecuzione della propria delibera del

28 dicembre 1937, regolarmente approvata dall'Autorità di tutela chiede di avvalersi della disposizione di cui al precedente articolo;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale espresso nella seduta del 21 ottobre 1938-XV;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Bolzano è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1942 le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe superiore *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 65. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1938-XVI, n. 1862.

Riconoscimento giuridico del Fondo di previdenza del personale anziano dei servizi esattoriali dipendenti dalla Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

N. 1861. R. decreto 25 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene riconosciuto come corpo morale, il Fondo di previdenza del personale anziano dei servizi esattoriali dipendente dalla Cassa di risparmio di Reggio Emilia in pianta stabile al 31 dicembre 1927.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1938-XVII

REGIO DECRETO 14 ottobre 1938-XVI.

Norme transitorie per lo svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali in S.P.E. della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e le successive sue modificazioni;

Visti i Regi decreti 6 ottobre 1927, 11 ottobre 1927, 3 luglio 1930 e 10 agosto 1934 e le successive modificazioni con i quali furono approvati i programmi e le norme degli esami per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1935-XIV che detta norme transitorie per lo svolgimento degli esami stessi;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1938-XVI che proroga la validità di talune norme transitorie per lo svolgimento degli esami anzidetti;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente le disposizioni stesse;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 del Regio decreto 16 dicembre 1935 che detta norme transitorie per lo svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente della Regia aeronautica, si applicano agli esami obbligatori per la formazione del quadro d'avanzamento per l'anno 1939.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua emanazione e sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1938-XVII.
Registro n. 7 Aeronautica, foglio n. 336 - MAZZOCCHI.

(4902)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1938-XVII.

Autorizzazione all'Azienda autonoma della stazione di cura di Chianciano ad applicare speciali contribuzioni sugli spettacoli e trattenimenti.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la domanda in data 30 giugno 1938-XVI, con la quale il presidente dell'Azienda autonoma della stazione di cura di Chianciano, chiede in esecuzione della deliberazione 30 gennaio precedente di quel Comitato locale, l'autorizzazione ad applicare speciali contribuzioni sui biglietti dei pubblici spettacoli e trattenimenti nella misura massima consentita dalle disposizioni in vigore, limitatamente al periodo dal 1° maggio al 31 ottobre di ciascun anno;

Considerato che i proventi dell'imposta di soggiorno e del contributo speciale di cura si addimostrano insufficienti a fronteggiare tutte le spese ordinarie e straordinarie della detta stazione di cura;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Siena in data 20 luglio 1938-XVI;

Veduti l'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, modificato col R. decreto-legge 12 luglio 1934-XII, n. 1398, nonchè gli articoli 20 e 21 del regolamento approvato con R. decreto 12 agosto 1927-V, n. 1615;

Decreta:

L'Azienda autonoma della stazione di cura di Chianciano è autorizzata ad applicare, limitatamente al periodo dal 1° maggio al 31 ottobre di ciascun anno, speciali contribuzioni sui biglietti dei pubblici spettacoli e trattenimenti in misura non eccedente il sette per cento per gli spettacoli e trattenimenti pei quali il diritto erariale è applicato in misura del 10 %, ed il 10 % per gli spettacoli cinematografici e misti di varietà e cinematografo e per i trattenimenti sportivi.

Il prefetto di Siena è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

(4904)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1938-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1933, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, nella zona della provincia di Roma, denominata « Muratella-Maccarese »;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino al 15 dicembre 1938-XVII;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Roma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, nella zona della provincia di Roma, denominata « Muratella-Maccarese », è prorogato fino al 15 febbraio 1939-XVII.

La Commissione venatoria provinciale di Roma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 dicembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: TASSINARI

(4903)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 13 dicembre 1938-XVII ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1826, concernente l'istituzione di un Fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

(4916)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa di consumo fra scaricatori del porto, con sede in Taranto, illegalmente costituita, non avendo per un periodo di oltre due anni compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(4918)

ISTITUTO PER IL CREDITO NAVALE

(1ª *pubblicazione*)

Rettifica d'intestazione di certificato nominativo.

Si dichiara che, per omissione occorsa nella dichiarazione data dal richiedente, il certificato nominativo n. 3 rappresentante n. 425 obbligazioni 6,50 per cento emesse dall'Istituto per il credito navale, serie speciale « Italia », venne intestato a « Ravasenga Evelina di Carlo, domiciliata in Milano », mentre — giusta documenti successivamente esibiti — avrebbe dovuto essere intestato a « Ravasegna Evelina di Carlo, domiciliata in Milano, *minorenne* ».

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non siano state notificate opposizioni all'Istituto emittente, l'intestazione suddetta sarà come sopra rettificata.

Roma, addì dicembre 1938-XVII

Il presidente: A. BENEDUCE

(4901)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ostra Vetere (Ancona)

Nella seduta tenuta il 6 dicembre 1938-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ostra Vetere (Ancona) il sig. Gino Sampaolesi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4917)

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montedinove (Ascoli Piceno) da parte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Montedinove (Ascoli Piceno) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montedinove (Ascoli Piceno) è affidata all'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4895)

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Onani (Nuoro) da parte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Onani (Nuoro) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Onani (Nuoro) è affidata all'Istituto di credito agrario per la Sardegna, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4896)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di Panico, con sede nel comune di Marzabotto (Bologna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 maggio 1937-XV che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito e dispone la messa in liquidazione della Cassa rurale di Panico, con sede nel comune di Marzabotto (Bologna), secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 19 maggio 1937-XV con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che in seguito alle dimissioni del commissario liquidatore avv. Alessandro Cagli si rende necessario procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Arturo Cuboni è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Panico, avente sede nel comune di Marzabotto (Bologna), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'avv. Alessandro Cagli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4893)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Panico, in liquidazione, con sede nel comune di Marzabotto (Bologna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 maggio 1937-XV che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito e dispone la messa in liquidazione della Cassa rurale di Panico, con sede nel comune di Marzabotto (Bologna), secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 19 maggio 1937-XV, con il quale si è nominato l'avv. Alessandro Cagli commissario liquidatore ed i signori avv. Enrico Ghezzi, dott. Raffaele Capone e rag. Arturo Cuboni membri del Comitato di sorveglianza della Cassa suindicata;

Considerato che in seguito alla nomina del predetto rag. Arturo Cuboni a commissario liquidatore della ripetuta Cassa si rende necessario procedere alla sua sostituzione nel Comitato di sorveglianza;

Dispone:

Il rag. Tullio Magrini è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Panico, in liquidazione, avente sede nel comune di Marzabotto (Bologna), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del rag. Arturo Cuboni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4894)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduto il proprio decreto in data 29 luglio 1938, n. 12615, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936;

Visto il decreto di pari data e numero con il quale veniva provveduto alla dichiarazione dei vincitori per i due posti messi a concorso;

Atteso che la condotta veterinaria consorziale di Pizzighettone si è resa vacante in quanto che il titolare della medesima dott. Giuseppe Trombini ha rassegnato le dimissioni;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione;

Considerato che il dott. Antonio Servegnini, classificato 3° in graduatoria, a seguito di regolare invito ha rinunziato al posto;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso per la condotta veterinaria consorziale di Pizzighettone, Formigara, San Bassano, il dott. Umberto Corini, classificato 4° in graduatoria in sostituzione del dott. Giuseppe Trombini.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Pizzighettone, Formigara e San Bassano.

Cremona, addì 30 novembre 1938-XVII

p. *Il prefetto*: SOLDAINI

(4858)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.